



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Linee di indirizzo per la presentazione ed il sostegno di iniziative formative e di informatizzazione e di progetti sperimentali ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere *d*) ed *f*), della legge 7 dicembre 2000, n. 383, da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della medesima legge – Anno 2014.

1. Premessa

La legge 7 dicembre 2000, n. 383, all'articolo 12, comma 3, lettere *d*) ed *f*) prevede rispettivamente:

- il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (comma 3, lett. *d*);
- l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 383/2000, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3, lett. *f*).

2. Finalità

Al fine di consentire la presentazione di proposte progettuali finanziabili a valere sulle risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2014, pari a complessivi 7.050.000,00 di euro (settemilionicinquantamila/00), sono adottate le presenti *Linee di indirizzo*, unitamente all'allegato unico che ne costituisce parte integrante.

3. Requisiti soggettivi

Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative e progetti di cui alle citate lettere *d*) ed *f*) dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 383/2000, le associazioni di promozione sociale singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che, alla data di pubblicazione delle presenti linee di indirizzo sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 383/2000.

Il soggetto proponente e gli eventuali partner iscritti nei registri delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano devono produrre copia conforme all'originale del documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri.

Qualora l'iscrizione sia antecedente al 31/12/2012 i soggetti iscritti dovranno presentare, unitamente alla copia conforme del documento attestante l'iscrizione, un'autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, in cui si dichiara che l'associazione risulta ancora iscritta nei registri di cui all'articolo 7 della legge n. 383/2000.

La cancellazione dell'associazione proponente (o di una delle associazioni, in caso di partenariato) dai registri di cui al citato articolo 7, comporta l'immediata decadenza dal beneficio.

3.1. Soggetti partner

Per "soggetto partner" si intende il soggetto co-proponente l'iniziativa o progetto ammesso a contributo, iscritto nei registri di cui all'articolo 7 della legge n. 383/2000. Non rientrano nella categoria dei soggetti partner i soggetti affiliati o associati iscritti al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in virtù dell'iscrizione automatica, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 471/2001.

In caso di presentazione congiunta, la domanda di contributo dovrà essere corredata di una lettera di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le associazioni coinvolte, comprovante la volontà di realizzare le attività previste nel progetto in partenariato tra loro. In tale lettera di impegno dovrà essere indicato dettagliatamente:

- a) il soggetto capofila;
- b) le fasi dell'iniziativa o progetto che saranno realizzate dal capofila e dal partner e i relativi costi;
- c) lo specifico impegno economico assunto da ciascuna delle associazioni partecipanti.

Nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, deve essere inviata alla Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, Ministero) formale atto di procura notarile con la quale viene attribuita all'associazione capofila la rappresentanza legale ed il potere di ricevere in nome e per conto delle altre associazioni partner dell'iniziativa o del progetto il contributo concesso dal Ministero.

Le iniziative e i progetti presentati in tale forma congiunta otterranno il punteggio di cui ai punti 10.1 e 10.2 delle presenti *Linee di indirizzo*. In caso di assenza o di non conformità di uno dei requisiti di dettaglio sopra indicati, tale punteggio non sarà attribuito.

3.2. Collaborazioni con soggetti privati, pubblici ed enti locali

La realizzazione di iniziative e progetti previsti dalle presenti *Linee di indirizzo* può prevedere collaborazioni con enti privati (aventi o meno natura associativa). Diversamente, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *f*) dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 383/2000 la realizzazione dei progetti di cui alla citata lettera *f*) può prevedere anche la collaborazione con enti pubblici, compreso gli enti locali.

Qualora siano previste queste forme di collaborazione il soggetto proponente deve presentare idonea documentazione, riferita specificamente all'iniziativa o progetto per la quale si chiede il contributo, che non consista soltanto in un generico apprezzamento per l'iniziativa o progetto ma dalla quale emerga il concreto impegno dell'ente pubblico o del soggetto privato coinvolto nella realizzazione delle attività.

4. Requisiti oggettivi

L'associazione, singola o in partenariato, può presentare una sola richiesta finalizzata al finanziamento di una iniziativa ai sensi della lett. *d*) ovvero di un progetto ai sensi della lett. *f*) del citato articolo 12, comma 3, della legge n. 383/2000.

5. Aree di intervento

5.1. Aree di intervento delle iniziative di cui alla lett. d) dell'articolo 12, comma 3

Le iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo devono riguardare la formazione e l'aggiornamento dei membri delle associazioni proponenti, nonché l'informatizzazione dell'associazione e la produzione di banche dati, così come previsto dall'articolo 12, comma 3, lett. d) della legge n. 383/2000.

5.2. Aree di intervento per la realizzazione dei progetti di cui alla lett. f) dell'articolo 12, comma 3

I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo devono riferirsi a una o più delle seguenti aree di intervento con la possibilità di impiegare in qualità di volontari, per lo svolgimento delle attività progettuali, soggetti beneficiari di forme di ammortizzatori sociali e di integrazione e sostegno al reddito, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. La realizzazione delle attività progettuali deve prevedere l'utilizzo di metodologie di intervento particolarmente avanzate, volte a promuovere l'innovazione sociale, anche attraverso la individuazione dei diversi problemi sociali, la promozione di relazioni sociali e collaborazioni con le istituzioni.

Aree di intervento:

- favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e la loro partecipazione alla cittadinanza attiva;
- promuovere forme di cittadinanza attiva e pratiche di solidarietà sociale tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- favorire le pari opportunità e la prevenzione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, nonché promuovere interventi per prevenire e contrastare le forme di violenza nei confronti delle donne;
- contrastare le solitudini involontarie, in specie nella popolazione anziana, anche attraverso il loro coinvolgimento attivo in progetti di formazione permanente, per tutto l'arco della vita;
- favorire la piena integrazione della popolazione immigrata, con particolare attenzione alla seconda generazione;
- sostenere le famiglie, anche attraverso la promozione di servizi socio-educativi, al fine di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro (attività extra-scolastiche, creazione di reti familiari, attività di auto-mutuo aiuto, etc.);
- contrastare la diffusione del gioco patologico (ludopatie);
- favorire il recupero sociale della popolazione carceraria, anche attraverso l'attivazione di azioni innovative di formazione e avviamento al lavoro e all'imprenditorialità sociale;
- favorire stili di vita sani e contrastare i fenomeni di obesità, anoressia, bulimia, con particolare attenzione alle giovani generazioni;
- favorire la piena fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese da parte di persone in condizione di svantaggio e/o di vulnerabilità sociale.

6. Durata delle iniziative e dei progetti

Le iniziative di cui alla lettera *d*) e i progetti di cui alla lettera *f*) dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 383/2000 possono avere una durata non superiore a dodici mesi.

7. Costo delle iniziative e dei progetti e contributo concesso

Il costo complessivo di ciascuna iniziativa o progetto non può superare:

- **l'importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per le iniziative di cui alla lettera *d*),** di cui una quota pari all'80% del costo complessivo, a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- **l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per i progetti sperimentali di cui alla lettera *f*),** di cui una quota pari all'80% del costo complessivo, a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il costo complessivo comprende la quota a carico del Ministero e la quota a carico dell'associazione proponente.

L'impegno finanziario da parte del proponente e degli eventuali soggetti partner (pari al 20% del costo totale dell'iniziativa o progetto), esplicitamente assunto con apposita dichiarazione contenuta nella richiesta di contributo e riprodotto nel Piano economico (di cui all'Allegato unico), costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità dell'associazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione dell'iniziativa o progetto.

7.1. Eventuale co-finanziamento

Alla quota posta a carico dell'organizzazione - che resta stabilita nella misura del 20% del costo complessivo dell'iniziativa o progetto - può concorrere l'eventuale co-finanziamento a carico di enti pubblici, anche locali o soggetti privati, entro il limite massimo del 50% della predetta quota. Il legale rappresentante dell'associazione ovvero, nel caso in cui l'iniziativa o il progetto sia presentato congiuntamente ad altre organizzazioni, dell'associazione capofila deve, sotto la propria responsabilità ed a pena di inammissibilità:

- 1) dichiarare che il progetto non è stato già oggetto di contributo da parte di altre risorse pubbliche;
- 2) indicare la provenienza delle risorse finanziarie destinate all'eventuale co-finanziamento pubblico e/o privato, come risultante dal piano economico.

7.2. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo viene erogato con le modalità del rimborso a costi reali, anche in caso di richieste di rimborso di articolazioni territoriali della associazione proponente.

7.3. Costi non ammessi a rimborso

Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi:

- gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connessi all'iniziativa o al progetto per cui si chiede il contributo;
- gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate ai sensi delle presenti *Linee di indirizzo*;
- gli oneri connessi alla ristrutturazione o all'acquisto di immobili e loro pertinenze;
- gli oneri connessi all'acquisto e al noleggio di autoveicoli e macchinari industriali e/o agricoli. Il noleggio può essere autorizzato solo se strettamente funzionale alla realizzazione delle attività previste nell'iniziativa o nel progetto;

- gli oneri connessi all'organizzazione e/o partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad esempio: congresso nazionale, regionale o provinciale; seminari e convegni; raduni etc.);
- gli oneri relativi a seminari e convegni non ricompresi nei formulari approvati dal Ministero e pertanto non finanziati nell'ambito dell'iniziativa o progetto;
- ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa o del progetto approvato.

8. Modalità di presentazione di iniziative e progetti

La richiesta di contributo, il formulario di presentazione dell'iniziativa o del progetto e il piano economico (come riportati nel formulario unico allegato alle presenti *Linee di indirizzo*) devono essere compilati e trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese esclusivamente attraverso la piattaforma informatica all'indirizzo: www.direttiva383.it **entro le ore 13.00 del 15 dicembre 2014**. A tal fine farà fede l'attestazione rilasciata dal sistema informatico.

Il legale rappresentante del soggetto proponente e il legale rappresentante del soggetto o dei soggetti partner devono sottoscrivere la richiesta di contributo, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci rispetto alle dichiarazioni ed ai requisiti con essi attestati, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

9. Motivi di inammissibilità

La richiesta di ammissione al contributo concernente ciascuna iniziativa o progetto deve, a pena di inammissibilità:

- 1) essere presentata da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge n. 383/2000 alla data di pubblicazione delle presenti *Linee di indirizzo* sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 2) essere presentata secondo la modalità prevista al precedente punto 8;
- 3) essere presentata, in forma singola o in partenariato, soltanto per una iniziativa ai sensi della lettera *d)* del citato articolo 12, comma 3, ovvero soltanto per un progetto ai sensi della lett. *f)* del medesimo articolo, a pena di inammissibilità di tutte le domande di contributo presentate;
- 4) riguardare iniziative e progetti concernenti le aree di intervento previste dal punto 5.1 delle presenti *Linee di indirizzo* per le iniziative di cui alla lettera *d)* e dal punto 5.2 per i progetti di cui alla lettera *f)*;
- 5) prevedere una durata non superiore a quanto indicato al punto 6 delle presenti *Linee di indirizzo*;
- 6) prevedere un costo complessivo non superiore ai limiti stabiliti al precedente punto 7 delle presenti *Linee di indirizzo*;
- 7) essere presentata da associazioni che non abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte del Ministero;
- 8) essere presentata da associazioni il cui rappresentante legale risulti:
 - non avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del d.P.R. n. 313/2002;
 - non aver riportato condanne penali;
 - non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione;

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio;
 - non aver ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte del Ministero (come autocertificato nella richiesta di contributo);
- 9) nel caso in cui la domanda di ammissione a contributo sia sottoscritta da soggetto diverso dal rappresentante legale dell'associazione, la stessa deve essere corredata di una dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 in cui il firmatario attesta tutto quanto indicato al precedente punto 8);
 - 10) in caso di compartecipazione finanziaria da parte di un ente pubblico, anche locale, o di soggetti privati, la stessa deve risultare da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del medesimo ente locale o soggetto privato, che attesti le modalità di partecipazione all'iniziativa o progetto e lo specifico impegno finanziario assunto dallo stesso;
 - 11) specificare in maniera dettagliata (nel piano economico), la fonte di finanziamento e la voce di bilancio da cui derivano le risorse finanziarie messe a disposizione dal proponente e dagli eventuali soggetti partner. Le fonti di finanziamento devono essere chiaramente individuabili tra le risorse finanziarie presenti nel bilancio dell'associazione (proponente e co-proponente, in caso di partenariato) e non consistere in una generica indicazione (ad es. risorse proprie dell'associazione);
 - 12) non aver già ricevuto contributi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero da altri enti pubblici. Il legale rappresentante dell'associazione proponente deve presentare sotto la propria responsabilità apposita dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 secondo il modello contenuto nella richiesta di contributo;
 - 13) avere un costo totale che non superi il 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo del soggetto proponente (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico il limite va riferito al solo conto economico). In caso di iniziativa o progetto presentato in partenariato, il suo costo non può essere superiore al 100% del totale complessivo delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano;
 - 14) essere corredata/o di copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio, o bilanci in caso di partenariato, approvato/i conformemente a quanto previsto dai rispettivi statuti, firmata dal rappresentante legale dell'associazione o delle associazioni coinvolte nell'eventuale partenariato;
 - 15) rispettare i limiti percentuali indicati per le seguenti voci di costo del piano economico:
 - costi per progettazione e redazione*: non devono superare l'8% del costo complessivo, sia per le iniziative di cui alla lettera *d)* che per i progetti di cui alla lettera *f)*;
 - spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo*: non devono superare il 35% del costo complessivo per le iniziative di cui alla lettera *d)* e il 25% per i progetti di cui alla lettera *f)*;
 - costi per il personale interno*: non devono superare il 40% del costo complessivo per le iniziative di cui alla lettera *d)* e il 35% per i progetti di cui alla lettera *f)*. A tal fine, per personale interno si intendono le persone fisiche titolari di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato con l'associazione proponente e/o i soggetti partner, affiliati o associati;
 - spese di viaggio, vitto ed alloggio*: non devono superare il 25% del costo complessivo sia per le iniziative di cui alla lettera *d)* che per i progetti di cui alla lettera *f)*;

spese per la delega delle attività (affidamento attività a soggetti giuridici esterni): non devono superare il 40% sia per le iniziative di cui alla lettera *d)* che per i progetti di cui alla lettera *f)*.

10. Valutazione dei progetti e delle iniziative

Con provvedimento del Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero viene nominata una commissione per la valutazione delle richieste di contributo regolarmente pervenute secondo le modalità e il termine indicati al punto 8 delle presenti *Linee di indirizzo*, secondo i criteri e i punteggi riportati nelle seguenti tabelle.

10.1. Criteri di valutazione delle iniziative di cui all'articolo 12, comma 3, lett. *d)*, legge n. 383/2000

CRITERI INDIVIDUATI PER LA SCHEDA DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
<p>Valutazione dell'iniziativa Congruità e coerenza dell'iniziativa nel suo complesso rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere e alle aree di intervento.</p>	da 0 a 35
<p>Innovatività Carattere innovativo dell'iniziativa presentata, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione e alle tematiche oggetto della formazione.</p>	da 0 a 10
<p>Presenza sul territorio nazionale dell'associazione Criterio di valutazione della presenza territoriale. Fino a 4 regioni: 1 punto; avanzamenti progressivi di 1 punto ogni 4 regioni aggiuntive in relazione al numero di regioni in cui l'associazione dichiara di essere operante con proprie sedi.</p>	da 0 a 5
<p>Assenza di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo percepiti per l'anno precedente (in caso di partenariato si fa riferimento alla somma dei contributi pubblici percepiti dal proponente e dai partner) La verifica viene operata in base all'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto. In caso di partenariato la percentuale va calcolata sulle somme dei bilanci della proponente e dei partner. Il punteggio viene attribuito secondo avanzamenti progressivi: assenza 10 punti; presenza inferiore al 50% delle entrate: 5 punti; presenza percentuale maggiore del 50%: 0 punti</p>	da 0 a 10
<p>Valutazione della capacità realizzativa dell'iniziativa (rapporto fra costo iniziativa e entrate a bilancio dell'associazione) La verifica viene operata in base all'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto. In caso di partenariato la percentuale va calcolata sulle somme dei bilanci della proponente e dei partner. Il punteggio viene attribuito secondo il seguente criterio: rapporto fra il costo dell'iniziativa e le entrate a bilancio dell'associazione inferiore o uguale al 50%: 10 punti; compreso tra il 51% e il 55%: 8 punti; compreso tra il 56% e il 60%: 6 punti; compreso tra il 61% e il 65%: 4 punti; compreso tra il 66% e il 70%: 2 punti; superiore al 70%: 0 punti.</p>	da 0 a 10

<p>Dimensione dell'associazione (come autocertificata dal rappresentante legale nella richiesta di contributo. In caso di partenariato sarà considerata la somma dei soci delle singole associazioni)</p> <p>Il punteggio viene attribuito secondo il seguente criterio, relativo al numero dei soci dichiarati nella richiesta di contributo: fino a 50.000 soci: 1 punto; tra 50.001 e 100.000 soci: 2 punti; tra 100.001 e 400.000 soci: 3 punti; tra 400.001 e 750.000 soci: 4 punti; oltre 750.000 soci: 5 punti.</p> <p>Per le strutture di secondo livello, qualora sia indicato nella richiesta di contributo il numero dei soci persone giuridiche, troverà applicazione il seguente criterio: fino a 300 persone giuridiche: 1 punto; tra 301 e 1000 persone giuridiche: 2 punti; tra 1001 e 2000 persone giuridiche: 3 punti; oltre 2000 persone giuridiche: 5 punti.</p>	<p>da 0 a 5</p>
<p>Coerenza tra le attività che si prevede realizzare nel progetto e piano economico preventivato, nonché corrispondenza delle tipologie di spesa indicate rispetto alle pertinenti voci del piano economico</p>	<p>da 0 a 15</p>
<p>Iniziativa presentata in forma di partenariato tra associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge n. 383/2000</p> <p>Da provare mediante lettera di impegno, completa dei requisiti di dettaglio di cui al punto 3.1 delle presenti linee di indirizzo, sottoscritta dai rappresentanti legali della capofila e dei partner.</p> <p>Il punteggio viene attribuito secondo il seguente criterio: assenza di forme di partenariato 0 punti; presenza di forme di partenariato con impegni comprovabili, fino a 10 punti a seconda del numero e della qualità delle collaborazioni documentate.</p>	<p>da 0 a 10</p>
<p>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</p>	<p>100</p>

10.2. Criteri di valutazione dei progetti di cui all'articolo 12, comma 3, lett. f), della legge n. 383/2000

CRITERI INDIVIDUATI PER LA SCHEDA DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
<p>Valutazione del progetto</p> <p>L'attribuzione del punteggio avviene sulla base dei seguenti elementi.</p> <p>Capacità del progetto di far fronte a particolari emergenze sociali, desumibile da: idea progettuale, esigenze rilevate, obiettivi perseguiti, metodologie di intervento e risultati attesi: punti da 0 a 25.</p> <p>Coerenza tra area di intervento individuata al punto 5.2 con gli obiettivi: punti da 0 a 15.</p>	<p>da 0 a 40</p>
<p>Valenza nazionale del progetto</p> <p>Il punteggio viene attribuito secondo il seguente criterio: fino a 2 regioni: 1 punto; 3 e 4 regioni: 2 punti; 5 e 6 regioni: 3 punti; 7 e 8 regioni: 4 punti; 9 e 10 regioni: 5 punti; 11 e 12 regioni: 6 punti; 13 e 14 regioni: 7 punti; 15 e 16 regioni: 8 punti; 17 e 18 regioni: 9 punti; 19 e 20 regioni: 10 punti.</p>	<p>da 0 a 10</p>
<p>Collaborazione con enti pubblici, compresi gli enti locali (da provare mediante documentazione rilasciata dall'ente pubblico coinvolto).</p> <p>Il punteggio viene attribuito secondo il seguente criterio: assenza di forme di collaborazione 0 punti; presenza di enti pubblici con impegni</p>	<p>da 0 a 5</p>

comprovabili, fino a 5 punti a seconda del numero e della qualità delle collaborazioni documentate.	
Innovatività Carattere innovativo del progetto presentato, in quanto volto a perseguire gli obiettivi e le finalità del progetto secondo approcci e metodologie innovative.	da 0 a 10
Coerenza tra le attività che si prevede realizzare nel progetto e piano economico preventivato nonché corrispondenza delle tipologie di spesa indicate alle pertinenti voci del piano economico.	da 0 a 15
Valutazione della capacità realizzativa del progetto (rapporto fra costo del progetto e entrate a bilancio dell'associazione) La verifica viene operata in base all'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto. In caso di partenariato la percentuale va calcolata sulle somme dei bilanci della proponente e dei partner. Il punteggio viene attribuito secondo il seguente criterio: rapporto fra il costo dell'iniziativa e le entrate a bilancio dell'associazione inferiore o uguale al 50%: 10 punti; compreso tra il 51% e il 55%: 8 punti; compreso tra il 56% e il 60%: 6 punti; compreso tra il 61% e il 65%: 4 punti; compreso tra il 66% e il 70%: 2 punti; superiore al 70%: 0 punti.	da 0 a 10
Progetti presentati in forma di partenariato tra associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge n. 383/2000 (da provare mediante lettera di impegno completa dei requisiti di dettaglio di cui al punto 3.1 delle presenti linee di indirizzo, e sottoscritta dai rappresentanti legali della capofila e dei partner). Il punteggio viene attribuito secondo il seguente criterio: assenza di forme di partenariato 0 punti; presenza di forme di partenariato con impegni comprovabili, fino a 10 punti a seconda del numero e della qualità delle collaborazioni documentate, tese a privilegiare la più ampia forma di soggetti partecipanti e tenendo conto anche della dimensione e della diffusione territoriale del soggetto partner.	da 0 a 10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100

La commissione di valutazione, sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna richiesta di contributo, provvederà a predisporre un'unica graduatoria finale, secondo il criterio dell'ordine decrescente dei punteggi attribuiti. Le iniziative e i progetti sono ammessi a finanziamento fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili ai sensi delle presenti *Linee di indirizzo*. Al termine delle procedure contabili e delle verifiche da parte degli Organi di controllo le medesime graduatorie saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Non saranno ritenuti idonei e quindi non ammissibili a contributo le iniziative e i progetti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 60/100.

11. Modalità di finanziamento

Tenuto conto dell'ammontare delle risorse complessivamente disponibili ai sensi delle presenti *Linee di indirizzo* ed al fine di favorire la realizzazione di iniziative e progetti a maggiore

diffusione territoriale, qualora un'iniziativa o un progetto presentato da un'associazione nazionale e una iniziativa o un progetto presentato, per la stessa lettera dell'articolo 12, comma 3, della citata legge n. 383/2000, dall'articolazione territoriale o regionale della medesima associazione nazionale, raggiungano entrambi il medesimo punteggio, sarà finanziata unicamente l'iniziativa o il progetto a titolarità dell'associazione nazionale.

In caso di presentazione di più iniziative o progetti da parte di più articolazioni territoriali della stessa associazione nazionale, sarà finanziata per la stessa lettera esclusivamente quella che avrà ottenuto il punteggio più alto.

12. Esiti della valutazione e avvio delle attività delle iniziative e dei progetti

L'esito della valutazione viene in ogni caso comunicato espressamente dalla Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero.

Le comunicazioni saranno effettuate tramite la piattaforma informatica all'indirizzo: www.direttiva383.it. Il Ministero si riserva di effettuare le comunicazioni anche a mezzo di servizio postale (con Raccomandata A/R) ovvero con posta certificata.

12.1. Avvio delle attività

L'avvio delle attività previste nell'iniziativa o nel progetto avviene a seguito del perfezionamento della convenzione predisposta dal Ministero, il cui modello è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, nella sezione dedicata "associazionismo sociale", e comunque tassativamente entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell'associazione della copia conforme della convenzione stipulata tra l'associazione e il Ministero, pena la revoca del contributo.

Per l'attuazione delle iniziative o dei progetti, ai fini della ammissibilità e della rendicontazione delle spese sostenute, è richiesta l'osservanza delle condizioni di attuazione e regole di rendicontazione pubblicate sul sito del Ministero, nella sezione dedicata "associazionismo sociale".

13. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo è erogato in due distinte fasi:

- una prima quota, a titolo di anticipo, su richiesta del beneficiario contestuale o successiva alla comunicazione di avvio delle attività progettuali, a firma del rappresentante legale dell'associazione, fino ad un massimo dell'80% del contributo concesso, è versata, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi del successivo punto 14, tenuto conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio del Ministero. La richiesta di anticipo deve contenere l'indicazione del codice fiscale, dell'Istituto bancario e del codice IBAN del conto intestato all'associazione;
- una seconda quota, a titolo di saldo, erogato al termine della realizzazione dell'iniziativa o del progetto, a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile svolto dai competenti Uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di bilancio.

14. Fideiussione

Le associazioni beneficiarie dei contributi devono stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari al 80% del contributo ministeriale concesso per l'iniziativa o per il progetto).

La fideiussione, che costituisce costo imputabile all'iniziativa o progetto, deve:

1. essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito web ministeriale;

2. essere rilasciata da parte di Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal d.lgs. n. 385/93 e, specificamente:

- elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107), consultabile sul sito internet www.bancaditalia.it;
- elenco delle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto.

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, l'associazione è tenuta a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione al Ministero;

3. contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte del Ministero che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti;

4. contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione al Ministero della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione. Tale svincolo potrà essere anche concesso in forma parziale, ovvero commisurato alle spese già riconosciute a seguito della verifica amministrativo-contabile, di cui al successivo punto 15, ed effettivamente pagate.

Per il pagamento del saldo fino al 20%, l'associazione è tenuta a stipulare un'ulteriore fideiussione, nel limite massimo di tale quota e secondo le stesse modalità innanzi indicate, nell'ipotesi in cui al momento della verifica amministrativo-contabile risultino impegni di spesa riconosciuti ma non ancora pagati.

15. Monitoraggio e controllo delle iniziative e dei progetti finanziati

Il controllo amministrativo-contabile è effettuato sulla base della relazione e rendicontazione finale presentate dall'associazione beneficiaria, attestanti i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché i costi effettivamente sostenuti e/o impegnati per la realizzazione dell'iniziativa o del progetto. La rendicontazione dovrà essere corredata dalle relative fatture ovvero dai giustificativi di spesa in originale.

Le iniziative e i progetti ammessi a contributo saranno oggetto di attività di monitoraggio e di controllo amministrativo-contabile, per la cui realizzazione la Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese potrà avvalersi anche del personale degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la verifica finale sulla correttezza amministrativa e contabile delle spese sostenute e dei risultati conseguiti.

In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione dell'iniziativa o del progetto, ovvero qualora emerga un uso del contributo erogato non conforme alle finalità delle presenti *Linee di indirizzo*, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, potrà,


in qualsiasi momento, disporre l'interruzione del progetto con conseguente revoca del contributo già concesso ed erogato.

Il Ministero si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare controlli e di disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche *in itinere*.

Le presenti *Linee di indirizzo*, unitamente all'allegato unico che ne costituisce parte integrante, saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, nella sezione dedicata "associazionismo sociale", e apposito avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1⁴ Novembre 2014

Il Sottosegretario di Stato delegato
On. Luigi Bobba



ALLEGATO UNICO:

Formulario di presentazione delle iniziative o dei progetti (richiesta di contributo, formulario di presentazione dell'iniziativa o progetto, piano economico).